

## Art. 6.

Le sentenze di condanna saranno, a spese dei contravventori, pubblicate nei giornali locali, ed affisse all'albo della Camera di commercio, del Comune e dei Comizi agrari della provincia, dove è la residenza dei trasgressori.

(È approvato).

## Art. 7.

Chiunque si rifiuti di fornire campioni a tenore dell'articolo 3 è passibile della multa di lire 100, e l'operazione del prelevamento dei campioni medesimi verrà egualmente eseguita di ufficio.

(È approvato).

## Art. 8.

Nel bilancio della spesa del Ministero d'agricoltura sarà stanziata annualmente in apposito capitolo la somma di lire 10,000 per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

## Art. 9.

La metà del prodotto delle multe riscosse sarà divisa tra i funzionari ed agenti che avranno contribuito ad accertare la contravvenzione.

Il resto è dovuto al Tesoro.

(È approvato).

## Art. 10.

Con regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla data dell'approvazione della presente legge o da modificarsi, occorrendo, con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per il prelevamento e le analisi dei campioni, e quanto altro occorra per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, in altra seduta.

### Approvazione del disegno di legge: Corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti.

Questo disegno di legge è stato già approvato dal Senato del Regno.

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 866-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini Gesualdo.

(Non è presente).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico che leggo:

#### Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a riconoscere e a disciplinare con Decreti Reali, senza derogare alle vigenti leggi, l'istituzione di un Corpo nazionale di volontari ciclisti automobilisti, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra, allo scopo di concorrere alla difesa della Patria.

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge.

### Discussione del disegno di legge: Per le antichità e le belle arti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Per le antichità e le belle arti.

Onorevole Rosadi, ho davanti a me il disegno di legge, originario, del Ministero, il disegno di legge della Commissione, ed un disegno contenente modificazioni da introdursi in seguito alle leggi 27 giugno 1907, n. 386, e 14 luglio 1907, n. 500; le quali sono relative agli organici, se non erro.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Sì, del personale di belle arti...

ROSADI, relatore. Le modificazioni che sono state pubblicate non sono che un prospetto che richiama leggi già applicate...

PRESIDENTE. Dunque, non c'è niente in contrario che per la discussione che avrà luogo, seguiamo il terzo testo?

ROSADI, relatore. Nossignore.

PRESIDENTE. Dunque il testo che seguiremo per la discussione è il terzo: cioè quello che è stato modificato per effetto delle leggi 27 giugno 1907 e 14 luglio 1907; testo che è stato concordato col Ministero.